

- Premesso che la dichiarazione di dissesto del Comune di Taranto ha provocato notevoli squilibri nella gestione ordinaria della municipalità, ma – ancor più – nella gestione straordinaria;
- Premesso che tutti i crediti maturati contro l'Ente Civico sino alla data del 31/12/2006 sarebbero dovuti entrare nella massa passiva trattata dall'Organismo Straordinario di Controllo (OSL), che avrebbe dovuto redigere la rilevazione dei debiti, acquisire i mezzi finanziari per i pagamenti (anche attraverso la vendita del patrimonio dell'Ente – e, quindi, con la rilevazione della massa attiva – e l'acquisizione dei mezzi finanziari), provvedere alla liquidazione e pagamento,
- Premesso che le forze politiche che hanno gestito la situazione (Sinistra alternativa per il Comune e Partito Democratico per la OSL) hanno deciso di percorrere la strada della procedura semplificata, di fatto sottraendosi a gran parte delle forme di controllo previste dalla legge e privilegiando un'assoluta discrezionalità nel pagamento dei creditori con le somme messe a disposizione dal Governo nell'ultima finanziaria, addirittura pagando creditori (San Paolo IMI) che – pare – non avessero predisposto la domanda di insinuazione nel passivo;
- Premesso che ciò ha prodotto e produce un grave danno all'intero indotto economico della Città, poiché si è preferito soddisfare crediti molto antichi (sorti con amministrazioni di sinistra) ed ingenti, piuttosto che intervenire soddisfacendo il tessuto economico delle piccole e medie aziende che dalle forniture all'Ente ricavano buona parte del proprio reddito;
- Considerando che la normativa di riferimento per la nomina dei Commissari Liquidatori nella procedura di dissesto è quella data dall'art.252 del TUEL (Legge Quadro sugli Enti Locali, DLT n.267/200), nel cui 1° comma si indicano le caratteristiche che debbono avere i *nominandi commissari* (ad esempio: ex magistrati Corte dei Conti, Consiglio di Stato, Ordinari; funzionari esperti nel settore della Finanza, iscritti all'albo dei dottori commercialisti, etc.);
- Considerando che, nel caso di Taranto, si è di fronte ad una scelta: o nominare un nuovo Commissario in sostituzione del dimesso prof. Boccia o – *preferibilmente* – nominare una nuova terna in applicazione dell'ottavo comma dell'art.254 dello stesso Testo, in cui si esplicitano proprio le motivazioni di decadenza dalla nomina a commissari: in particolare, si sarebbe di fronte a numerosi ritardi nella determinazione della massa passiva, all'assoluto fermo nella rilevazione della massa attiva e – conseguentemente – al mancato pagamento dei creditori secondo il principio generale della *par condicio creditorum*. Inoltre, in tale ottica, è possibile – ricorrendo all'art.155, lettera g, stessa Legge – demandare alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali (così come formata ex art.17, 1° della L.400/1988 e successive) perchè rediga il relativo parere sul provvedimento di sostituzione dei membri della OSL. Di fatto, la commissione diviene il controllore dell'operato della OSL, poiché – per redigere il

predetto parere – occorre esaminare tutti gli atti prodotti o le eventuali negligenze di gestione;

- Considerando che la nomina della Commissione è di spettanza del Ministero degli Interni che può avvalersi delle professionalità ed esperienze provenienti dal mondo civile (università, attività professionali, etc.) (così come indicato, ad esempio nella Circ.Ministero dell'interno 26-01-1999, n. F.L.7/99).

Si interroga il Ministro dell'Interno per sapere

- 1) Se ritenga di dover accertare la composizione della predetta commissione ministeriale e/o integrarne la composizione, al fine di realizzare un effettivo controllo sull'operato della OSL, in tal modo chiedendo motivatamente la sostituzione dei membri nominati;
- 2) Se intenda ,nelle more di tale operazione, indicare, *comunque*, il terzo commissario.